



A.S.D. “Delta Club Laveno”

STATUTO SOCIALE

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1 - Denominazione

Con riferimento all'art.18 della Costituzione Italiana, agli art.36,37,38 del Codice Civile ed al Lgs460/97 l'Associazione denominata
“ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DELTA CLUB LAVENO”
(di seguito A.S.D. DELTA CLUB LAVENO).

Articolo 2 - Sede

L'Associazione ha sede in Laveno Mombello, via XXV Aprile s.n.c.
Il Consiglio Direttivo può deliberare il trasferimento della sede all'interno dei confini comunali della città ospitante la sede, senza che ciò comporti la modifica dello statuto.

Articolo 3 – Durata

La durata dell'A.S.D. Delta Club Laveno è illimitata.

TITOLO II - SCOPI E FINALITÀ

Articolo 4 – SCOPI ED OGGETTO SOCIALE

L'A.S.D. Delta Club Laveno è ente di diritto privato, senza fini di lucro, libero, apartitico e aconfessionale.
Essa svolge la sua attività in ambito nazionale ed internazionale.

L'Associazione è costituita allo scopo di:

1. Praticare la disciplina del Volo da diporto o Sportivo con apparecchi privi di motore (VDS/VL) sia in campo nazionale sia internazionale, a tutti i livelli.
2. Contribuire allo sviluppo, alla organizzazione ed alla promozione dello sport dilettantistico e della pratica del volo libero, compresa l'attività di diffusione ed incremento della cultura e della sicurezza del volo, delle tecniche di volo nonché della diffusione dell'educazione e della didattica necessaria allo svolgimento della pratica del volo libero, in ogni sua forma agonistica, amatoriale e ricreativa..
3. Favorire la diffusione della cultura del volo nel Paese.
4. Essere di stimolo alle istituzioni da cui dipendono le attività aeronautiche, collaborando con esse mediante idee e progetti, per migliorare la situazione dello Sport Aereo nel Paese.

L'Associazione è un organismo di promozione sociale e di cultura del tempo libero rientrando nella fascia di agevolazioni fiscali e tributarie previste a favore delle Associazioni assistenziali, culturali e sportive dilettantistiche dalle normative di legge.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà:

- svolgere iniziative di promozione sportiva, culturale, turistica e ricreativa;
- promuovere ed organizzare manifestazioni, gare, mostre, rassegne;
- organizzare tornei, corsi, stage, gare sportive per i Soci, Iscritti, Associati o Partecipanti;
- organizzare gite, viaggi, soggiorni e vacanze per i Soci, Iscritti, Associati o Partecipanti;



- pubblicare, anche a mezzo web, periodici o notiziari riguardanti le attività associative nonché curare la stampa, la riproduzione e la pubblicazione di volumi, testi e circolari riconducibili all'attività che costituisce l'oggetto associativo;
- organizzare riunioni di approfondimento della sicurezza del volo, delle tecniche di pilotaggio, dell'utilizzo dei materiali, aggiornando i Soci, gli Iscritti, Associati o Partecipanti;
- promuovere il volo, anche attraverso l'offerta di voli promozionali con il passeggero e/o promuovere il territorio mediante i voli con il passeggero;
- realizzare propri audiovisivi, fotografie, gadget ed ogni altro materiale ed oggetto necessario al perseguimento degli scopi sociali, curandone la distribuzione;
- utilizzare siti Internet o strumenti multimediali affini;
- organizzare incontri e serate musicali fra i Soci, Associati o Partecipanti;
- condurre e gestire impianti sportivi;
- somministrare alimenti e bevande ai Soci, Iscritti, Associati o Partecipanti;
- collaborare o svolgere attività a favore di Amministrazioni o Enti Pubblici, eventualmente affiliandosi agli stessi.

La vita dell'associazione è disciplinata dal presente Statuto e dall'eventuale Regolamento che, approvato secondo le norme statutarie, si renda necessario per meglio disciplinare specifici rapporti associativi o attività.

L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del Codice Civile e della legislazione vigente.

TITOLO III - SOCI

Articolo 5 - ASSOCIATI

L'Associazione riconosce la qualità di Associato a tutti coloro che partecipano alla vita associativa, ne accettano lo Statuto Sociale portando con continuità il loro contributo associativo, culturale ed economico.

Tutti gli associati hanno potere e responsabilità sociali (che potranno essere meglio precisati in eventuale apposito regolamento) e costituiscono le Assemblee Ordinarie e Straordinarie e godono dell'elettorato attivo e passivo.

Tutti gli Associati che abbiano raggiunto la maggiore età, esercitano il diritto di voto. Ogni Associato può esercitare un solo voto.

Gli Associati eleggono gli Organi Direttivi dell'Associazione, approvano e modificano Statuto e Regolamenti, approvano il rendiconto economico e finanziario annuale con l'esclusione di ogni limitazione in funzione della temporaneità della loro partecipazione alla vita associativa del Sodalizio.

I soci possono essere:

- 1. Fondatori** – Sono coloro che hanno promosso la costituzione del Sodalizio e compaiono nell'atto costitutivo.
- 2. Ordinari:** persone fisiche che, avendo fatto domanda di adesione all'Associazione, ne hanno ottenuto l'ammissione. Essi versano una specifica quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo, e possono prestare un'attività gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.
- 3. Onorari:** persone fisiche o giuridiche che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo. I soci onorari non sono obbligati a versare le quote associative.
- 4. Sostenitori:** tutti coloro che, non essendo Soci Ordinari od Onorari, contribuiscono agli scopi dell'associazione mediante conferimenti in denaro o in natura.



Tutti gli Associati possono rinnovare ogni anno la loro iscrizione senza alcun vincolo e all'atto, sono tenuti al pagamento della quota associativa nella misura e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

Articolo 6 – AFFILIATI

Sono i soggetti di cui all'Art. 148, comma 3, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Essi presentano la loro opera per la realizzazione di iniziative atte al raggiungimento dei fini istituzionali o utilizzano le strutture ed i servizi del Sodalizio. Sono gli iscritti, gli associati ed i tesserati di altre Associazioni che svolgono la medesima attività o perseguono gli stessi fini istituzionali evidenziati nel presente Statuto e che, per Legge, Regolamento, Atto Costitutivo o Statuto aderiscono o risultano essere affiliate ad una stessa Organizzazione locale o nazionale.

Articolo 7 – DOMANDA DI AMMISSIONE

Per ottenere l'ammissione all'Associazione occorre:

- a) presentare domanda alla Segreteria dell'Associazione o al Presidente della stessa compilando il modulo predisposto in ogni sua parte;
- b) accettare le norme del presente statuto;
- c) versare la quota associativa.

L'ammissione ad Associato è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile. Nel caso in cui la domanda venga respinta, il Consiglio Direttivo provvederà al rimborso della quota Associativa entro trenta giorni dalla presentazione della domanda.

Le domande di ammissione ad Associato presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale.

Articolo 8 – DIRITTI E DOVERI

Gli Associati sono obbligati:

- ad osservare il presente Statuto, i regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi Associativi;
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
- a difendere il buon nome dell'Associazione e a osservare le regole dettate dalle Federazioni ed Enti di promozione, ai quali l'Associazione aderisce o è affiliata;
- a versare la quota Associativa.

Gli Associati hanno diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare all'Assemblea con diritto di voto (se maggiorenni);
- ad accedere alle cariche Associate.

Articolo 9 – CAUSE DI CESSAZIONE

La qualità di Socio si perde per:

1. Decesso;
2. Mancato pagamento delle quote sociali nei modi annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo;
3. Per dimissioni volontarie fatte pervenire in forma scritta al Consiglio Direttivo;
4. Inabilitazione;
5. Radiazione, deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta e ratificata dall'Assemblea degli Associati, per atti lesivi dell'Associazione o dei suoi aderenti, disonorevoli o in contrasto con quanto previsto dal presente Statuto, per atti che abbiano danneggiato in qualunque modo l'interesse morale o il prestigio e il buon nome dell'Associazione o qualora siano intervenuti altri gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

A carico degli Associati possono essere adottati i provvedimenti di ammonizione e sospensione, valutata la gravità dei comportamenti tenuti e dopo aver contestato all'Associato per iscritto, i fatti che giustificano il



provvedimento. L'Associato ha diritto di presentare le proprie difese entro e non oltre il termine di cinque giorni dalla data di ricevimento delle contestazioni o comunque entro i termini previsti dalle normative vigenti.

I Soci comunque decaduti non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

TITOLO IV - ORGANI SOCIALI

CAPO I – ORGANI

Articolo 10

Sono Organi Sociali dell'Associazione:

1. L'Assemblea dei Soci,
2. Il Consiglio Direttivo;
3. Il Presidente

CAPO II – ASSEMBLEA

Articolo 11 – Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è costituita dal Presidente, dai membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, dagli Associati.

L'Assemblea degli Associati è sovrana, rappresenta il massimo organo deliberante ed ha il massimo potere in ordine al raggiungimento degli scopi sociali.

Essa può essere riunita in seduta ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea Ordinaria degli Associati è convocata dal Presidente ogni anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'anno sociale, Il Consiglio Direttivo potrà, in caso di necessità, prorogare di due mesi la suddetta data.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata mediante comunicazione scritta, spedita o consegnata a mano o inviata per posta elettronica o fax a ciascun Socio, almeno quindici giorni prima della data della riunione.

Nella convocazione dovranno essere specificati:

1. Ordine del giorno
2. Data, luogo ed ora dell'adunanza, sia di prima sia di seconda convocazione.

Le Assemblee Ordinarie e Straordinarie sono regolarmente costituite:

- in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci.
- In seconda convocazione, quando siano decorsi sessanta minuti dall'ora fissata per la prima convocazione; l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.

La riunione in seconda convocazione non può avere luogo prima di sessanta minuti dall'ora fissata per la prima convocazione.

Articolo 12 – Assemblea Straordinaria

L'Assemblea Straordinaria degli Associati è convocata anche disgiuntamente: dal Presidente dell'Associazione, dalla maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o da un quinto degli Associati aventi diritto di voto. Il Presidente dovrà presentare al Consiglio Direttivo e gli Associati al Presidente, secondo i casi, l'Ordine del giorno che intendono proporre.

L'Assemblea Straordinaria dovrà essere convocata entro quindici giorni dalla data della presentazione della richiesta di convocazione, con le stesse modalità stabilite per la convocazione dell'Assemblea Ordinaria.



Può anche essere convocata nella stessa sede e data dell'Assemblea Ordinaria.

Le votazioni saranno valide a maggioranza relativa.

Articolo 13 – Diritto di voto nelle Assemblee

Hanno diritto di voto nelle Assemblee Ordinarie e Straordinarie gli Associati maggiorenni che, alla data stabilita per l'Assemblea, siano in regola con il versamento della quota sociale.

Gli Associati morosi, qualunque sia il periodo di mora, non hanno diritto a voto.

Ogni Associato avente diritto al voto può ricevere delega di rappresentanza da un Associato avente esso pure diritto al voto.

Nessuno dei partecipanti alle Assemblee potrà disporre di più di due voti compreso il proprio.

Non è ammesso il voto per corrispondenza o altro mezzo equipollente.

Tutti gli Associati in regola col pagamento delle quote associative sono eleggibili liberamente alle cariche associative; è pertanto prevista una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

Articolo 14 – Svolgimento delle Assemblee

L'Assemblea elegge in seno a sé stessa, il Presidente ed il Segretario dell'Assemblea e, quando occorre, un Collegio di Scrutatori composto di tre Associati.

Il Presidente dell'Assemblea dirigerà le discussioni, avrà illimitata autorità su ogni questione d'Ordine e sarà il solo interprete delle norme che regolano l'Assemblea.

I verbali dell'Assemblea sono redatti dal Segretario e controfirmati dal Presidente.

Le votazioni avvengono per alzata di mano o per appello nominale o per scrutinio segreto.

Le deliberazioni delle Assemblee prese validamente a norma del presente Statuto, vincolano tutti gli Associati ancorché assenti o dissenzienti e non potranno essere variate se non su delibera di altra Assemblea.

- 1) l'Assemblea degli Associati in sede Ordinaria:
 - discute ed approva annualmente un rendiconto economico e finanziario, e le relazioni che lo accompagnano, sull'attività dell'anno associativo trascorso
 - discute ed approva il bilancio o rendiconto preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - elegge ogni due anni con votazione segreta e disgiunta i componenti del Consiglio Direttivo;
 - decide su tutte le questioni che il Consiglio Direttivo ritiene opportuno proporre, su quelle presentate dagli Associati (almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea), nonché su ogni altro argomento che interessi la vita dell'Associazione;
 - in presenza di giusta causa revoca i membri del Consiglio Direttivo.

Le votazioni saranno valide a maggioranza relativa.

- 2) l'Assemblea Generale degli Associati in sede Straordinaria:
 - delibera le modifiche dello Statuto con le modalità dell'art. 27;
 - decide su tutte le questioni che il Presidente, o il Consiglio direttivo riterrà opportuno sottoporre all'Assemblea in via Straordinaria e su tutte le questioni proposte degli Associati sempre in via Straordinaria;
 - delibera sullo scioglimento dell'Associazione con le modalità dell'art. 28;
 - delibera le modifiche dell'eventuale Regolamento Interno.



CAPO III – CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 15 – Elezione e compiti

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da un numero di membri da tre a nove, incluso il Presidente. L'Assemblea Ordinaria degli Associati elegge i membri del Consiglio Direttivo, selezionandoli fra gli Associati con diritto al voto durante le Assemblee Ordinarie. Risultano eletti a Consiglieri gli Associati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti a scrutinio segreto.

In caso di parità di voti precede il più anziano di iscrizione all'Associazione. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili e durano in carica due anni.

E' fatto divieto agli amministratori delle Società e delle Associazioni Sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre Società o Associazioni Sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal Coni, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di Promozione Sportiva.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dall'Assemblea e promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione, stabilire le quote annuali dovute dai soci e predisporre il bilancio dell'associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Articolo 16 – Nomine e ruoli

Il Presidente dell'Assemblea convocherà entro dieci giorni dalle elezioni i componenti del Consiglio Direttivo eletti. Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Vice Presidente dell'Associazione ed il Segretario del Consiglio Direttivo, ai quali sono attribuiti incarichi specifici descritti nel presente Statuto.

E' facoltà del Consiglio Direttivo lo stilare un regolamento, che deve essere approvato dall'Assemblea, per regolare aspetti pratici e particolari della vita dell'associazione.

Articolo 17 – Convocazione e riunione

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno in Ordine al Bilancio o Rendiconto su convocazione del Presidente, del Segretario o su richiesta di almeno due consiglieri: è regolarmente costituito accertata la presenza di almeno la metà più uno dei membri del Consiglio.

Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza, il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera, spedita o consegnata a mano, a mezzo telefonico/fax, posta elettronica o telegramma.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

La riunione è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da altro membro del Consiglio nominato dai presenti.

Le funzioni di Segretario della riunione sono svolte dal Consigliere Segretario dell'associazione o, in casi di sua assenza o impedimento, da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voto.

In caso di parità il voto del Presidente è decisivo.



Il Consiglio Direttivo è l'organo mediante il quale l'Associazione esplica le sue funzioni attuando le direttive deliberate dall'Assemblea Associativa, nel rispetto e secondo i dettami dello Statuto.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di provvedere al funzionamento dell'Associazione nei vari settori tecnico, organizzativo, amministrativo, disciplinare.

Per le spese non preventivamente approvate dal Consiglio Direttivo rispondono personalmente verso i terzi, gli Associati che hanno agito nel nome dell'Associazione.

Spettano inoltre al Consiglio Direttivo, come già ricordato, la determinazione delle quote associative nonché la redazione del bilancio o rendiconto consuntivo e del bilancio o rendiconto preventivo.

CAPO IV – PRESIDENTE

Articolo 18

Il Presidente è eletto dall'Assemblea, dura in carica due anni ed è rieleggibile.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci.

Ad esso potranno essere delegati altresì eventuali poteri, anche di straordinaria amministrazione, su decisione del Consiglio Direttivo. Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'associazione e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo, coadiuvato dal Vice Presidente. In caso di assenza pro-tempore del Presidente o di impedimento, esso è sostituito dal Vice Presidente.

In particolare compete al Presidente:

1. La predisposizione delle linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'Associazione;
2. La redazione della relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione;
3. La vigilanza sulle strutture e sui servizi dell'Associazione;
4. La determinazione dei criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'Associazione e gli associati;
5. L'emanazione di regolamenti interni degli organi e strutture dell'associazione.
6. Rappresenta l'Associazione in occasione delle assemblee della Federazione Italiana Volo Libero.

CAPO V – CONSIGLIERI CON INCARICHI SPECIALI

Articolo 19 - TESORIERE

Al Consigliere Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'Associazione che sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.

Articolo 20 - VICE PRESIDENTE

Il Consigliere Vicepresidente collabora con il Presidente nelle attività associative, ha gli stessi poteri del Presidente in caso di suo impedimento o assenza ed agisce su sua delega.

Articolo 21 - SEGRETARIO

Il Consigliere Segretario sovrintende ai servizi dell'Associazione e ne coordina le attività nell'ambito delle decisioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 22 – Settori e sezioni

L'Associazione potrà strutturarsi in Settori di attività sportiva, ricreativa, culturale ed artistica disciplinati da specifici Regolamenti organici che faranno parte integrante del presente Statuto.

Potrà altresì costituire delle Sezioni in luoghi diversi dalla propria sede legale, qualora sia opportuno, per meglio raggiungere gli scopi sociali.



CAPO VI – SOSTITUZIONI DI MEMBRI DEGLI ORGANI COLLEGIALI, DECADENZA DI ORGANO COLLEGALE E DIMISSIONI DEL PRESIDENTE

Articolo 23

I membri degli Organi Sociali durano in carica due anni e sono rieleggibili.

In caso di dimissioni del Presidente durante il biennio di nomina, il consiglio Direttivo provvederà ad eleggere, tra i membri del Consiglio stesso, un nuovo Presidente che durerà in carica fino al completamento del biennio.

In caso di dimissioni, di uno o più membri di un Organo Sociale fino alla metà, si fa luogo alla sostituzione nominando i primi non eletti. In ogni caso i membri surrogati restano in carica fino alla scadenza del periodo.

In caso di dimissioni contemporanee della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo, esso è da considerarsi decaduto e il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il nuovo Consiglio Direttivo resterà in carica fino al completamento del mandato per il quale era stato eletto il Consiglio Direttivo decaduto

Il Consiglio Direttivo decade se l'Assemblea Ordinaria annuale non approva le relazioni di cui al numero 1) dell'art. 15). In tal caso, entro trenta giorni, il Presidente, dovrà convocare l'Assemblea Ordinaria durante la quale si procederà all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo che durerà in carica fino al completamento del quadriennio.

Per l'Ordinaria amministrazione resterà in carica il Presidente.

TITOLO VI - AMMINISTRAZIONE

Articolo 24 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

1. Da tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione all'atto della costituzione;
2. Dai beni mobili e immobili dei quali l'Associazione divenisse, a qualsiasi titolo, proprietaria.
3. Quote associative
4. Contributi annuali e contributi volontari dei Soci
5. Sovvenzioni, donazioni e lasciti testamentari e atti di liberalità;
6. Contributi provenienti da enti nazionali, locali o internazionali, istituti di credito o altri soggetti privati;
7. Proventi delle varie attività sportive, culturali, didattiche e ricreative, nonché dalle gestioni accessorie dalle attività organizzate dall'Associazione stessa.
8. Ogni altra eventuale entrata.

Il patrimonio non può essere destinato ad altro scopo se non a quello per il quale l'Associazione è stata costituita

I fondi occorrenti per la ordinaria gestione sono depositati presso uno o più Istituti di credito, scelti dal Consiglio Direttivo con un criterio di massima trasparenza.

I prelevamenti sono effettuati dal Presidente o da un suo delegato.

Articolo 25 – Distribuzione di utili

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, salvo che la loro distribuzione o destinazione non siano imposte dalla legge.

In considerazione delle finalità istituzionali non lucrative dell'Associazione, gli eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, non potranno in nessun caso essere divisi fra gli Associati, anche in forma indiretta, ma dovranno essere rinviati a nuova gestione ed utilizzati per fini associativi, salvo diverse disposizioni di legge.



Articolo 26 – Anno sociale

L'anno Associativo e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno. Con la chiusura dell'esercizio sarà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione.

TITOLO VII – MODIFICHE STATUTARIE

Articolo 27 – Modifica Statuto

Eventuali modifiche al presente Statuto possono essere proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/10 degli Associati aventi diritto a voto, che le dovranno far pervenire per iscritto al Consiglio Direttivo stesso.

L'esame delle proposte sarà effettuato da un'Assemblea Straordinaria appositamente convocata con le modalità di cui all'art. 12.

Le modifiche, per essere valide, dovranno essere approvate da due terzi degli Associati aventi diritto al voto presenti in Assemblea validamente costituita ai sensi dell'art. 14.

Articolo 28 – Scioglimento

L'Assemblea Straordinaria dell'Associazione può decidere, con voto favorevole dei tre quinti degli Associati, lo scioglimento anticipato dell'Associazione stessa o la sua fusione con altre associazioni aventi scopo simile.

In caso di scioglimento, il patrimonio non potrà essere suddiviso fra gli Associati ma sarà devoluto ad altra Associazione con finalità sportiva o alla federazione sportiva e salvo diversa destinazione prevista dalla legge.

Articolo 29 – Trasformazione

L'Assemblea potrà, a maggioranza qualificata, deliberare la trasformazione dell'Associazione in Società di Capitali, ai sensi della legge 23/03/1981 n° 91 e per gli effetti di cui alla legge 18/02/1983 n° 50.

Articolo 30 – Clausola Compromissoria

Tutte le eventuali controversie tra gli Associati e tra questi e l'Associazione ed i suoi Organi, purché per legge possano formare oggetto di compromesso, saranno sottoposte con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Arbitri, due dei quali nominati dalle parti, mentre il terzo sarà nominato dal Presidente della federazione o ente di promozione sportiva di appartenenza, è da intendersi irrituale ed il giudizio sarà reso secondo equità e senza formalità di procedura.

TITOLO VIII - NORME FINALI

Articolo 31

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme e le leggi vigenti che regolano l'Associazionismo sociale, sportivo dilettantistico, culturale e ricreativo del tempo libero, nonché lo Statuto delle Federazioni e degli Enti di appartenenza nonché le norme del Codice Civile.